

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NELL'APPELLO recante n.**

378/2023 Reg. Ric.

Pendente innanzi al

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VII

proposto

dal **Comune di Alanno** (CF: 80013770682), in persona del Sindaco *pro-tempore* dott. Oscar Pezzi, con sede in Alanno (PE - 65020) alla P.zza Trieste n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Passeri (CF: PSSLNZ71H09G482R; Pec: avvlorenzopasserimencucci@cnfpec.it anche ai fini del domicilio digitale; fax: 0854554982) giusta procura in calce al presente ricorso e previo conferimento d'incarico giusta delibera di G.M. n. 8 del 11/01/2023;

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro *pro-tempore ex lege* rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato; **2) Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro-tempore ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; **3) Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano di Ripresa e Resilienza** in persona del Direttore Generale *pro-tempore* non costituito in giudizio;

Amministrazioni Appellate

E nei confronti di:

1) Comune di Sala Bolognese in persona del Sindaco pro-tempore con sede in piazza G. Marconi 1; **2) Comune di Casteldelfino**, in persona del Sindaco *pro-tempore* con sede in Casteldelfino (CN) Via Circonvallazione, 2; **3) Comune di Fauglia** in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Fauglia Via Mazzei; **4) Comune di Gragnano Trebbiense** in persona del Sindaco *pro-tempore*, tutti non costituiti in giudizio.

Amministrazioni controinteressate

* * * * *

Si premette che il Comune di Alanno, con l'appello iscritto al R.G. n. 378/2023, ha chiesto al Consiglio di Stato l'annullamento e/o la riforma previa idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte, della sentenza n. 258 del 09/01/2023 del TAR Lazio – Roma – Sez. III *bis* di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Alanno per l'annullamento della nota trasmessa a mezzo pec del 29/01/2022 (prot. Comune di Alanno n. 1006 del 29/01/2022) con la quale la “*Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione*” ha comunicato l'esclusione dalla graduatoria provvisoria e la “*non ammissione a finanziamento*” della proposta di intervento presentata dall'amministrazione comunale e finalizzata alla realizzazione di un nuovo asilo nido.

L'appello è stato notificato a mezzo pec agli appellati ed ai controinteressati

Che in data 26/01/2023, è stato pubblicato l'Ordinanza n. 68/2023 con la quale il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dell'appellante disponendo quanto segue: *“Ritenuti sussistenti i presupposti per autorizzare la notifica di pubblici proclami, per l'elevato numero dei Comuni potenzialmente controinteressati”*

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'appello indicato in epigrafe.

* * * * *

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore nell'interesse del Comune di Alanno, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore

Chiede

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, di effettuare tutti gli adempimenti di cui all'Ordinanza n. 68/2023, resa dal Presidente della Settima sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito delle amministrazioni resistenti.

Si significa che i motivi a sostegno dell'appello sono i seguenti:

- 1) *Erroneità della sentenza impugnata rispetto alla ritenuta equiparazione fra le definizioni di “proprietà dell'area” e “proprietà dell'edificio”. Illogicità irragionevolezza ed illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 59 e 60 L. n. 160/2019, del*

DPCM del 30 dicembre 2020, del DM del 22 marzo 2021 di approvazione dell'avviso pubblico di indizione della selezione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/90 per motivazione contraddittoria; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

- 2) *Erroneità della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell'avviso di indizione della procedura selettiva; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 DLGS 65/2017; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza.*

SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE.

In merito alla sussistenza del *fumus* si rinvia a quanto detto nell'allegato ricorso in appello.

Quanto al *periculum* va evidenziato che le risorse finanziarie messe a disposizione dei comuni sono insufficienti a soddisfare il relativo fabbisogno ed allo stato l'amministrazione ricorrente è collocata in posizione utile (2° con 65 punti) ma tuttavia ammessa solo con riserva (condizionata all'esito del giudizio di merito).

Ne consegue che la perdurante efficacia della sentenza impugnata (e con essa l'efficacia del provvedimento di esclusione), nelle more dello svolgimento – seppur accelerato - del presente giudizio, comporterebbe comunque l'esclusione dell'amministrazione comunale di Alanno dalla procedura, con il rischio della perdita del finanziamento per esaurimento delle risorse stanziare (assegnate ad esempio ad altri comuni idonei ma

collocati in posizione non utile), pregiudicando definitivamente l'anelato bene sostanziale della realizzazione dell'asilo nido.

A tal fine va peraltro evidenziata la sussistenza anche delle condizioni di estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 cpa tali da non consentire neppure la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile collegata al fatto che l'esclusione del comune ricorrente conseguenziale alla impugnata sentenza produrrebbe effetti negativi non rimediabili considerando:

- l'eventuale scorrimento della graduatoria collegato all'esclusione del Comune di Alanno potrebbe condurre a due esiti distinti, nell'ordine:
1) l'assegnazione delle risorse ad altri enti; 2) la perdita del finanziamento senza riassegnazione delle medesime per il protrarsi dei tempi di attivazione della procedura. In entrambi i casi per l'amministrazione comunale ricorrente il danno sarebbe irreparabile.
In particolare l'assegnazione delle risorse ad altri enti comporterebbe (vista anche l'approssimarsi del termine di scadenza) il rischio di avvio delle relative procedure da parte di questi ultimi (tenendo conto anche delle inevitabili lungaggini collegate all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosissimi enti controinteressati). Ora considerando che gli altri enti utilmente collocati in graduatoria avranno presumibilmente da tempo avviato il proprio iter procedimentale, appare verosimile sostenere che qualora non fosse conservata la *res adhuc integra* ne

conseguirebbe la perdita definitiva della possibilità di usufruire del finanziamento in questione da parte del comune di Alanno.

- In ogni caso l'esclusione della graduatoria precluderebbe la prosecuzione nell'espletamento delle attività necessarie per il completamento procedure necessarie alla realizzazione dell'opera considerando la scadenza fissata al 31/03/2023.

Nel giudizio ascritto al R.G. n. 378/2023 possono individuarsi quali controinteressati: Comune di Sala Bolognese in persona del Sindaco pro-tempore con sede in piazza G. Marconi 1; Comune di Casteldelfino, in persona del Sindaco *pro-tempore* con sede in Casteldelfino (CN) Via Circonvallazione, 2; 3) Comune di Fauglia in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Fauglia Via Mazzei; 4) Comune di Gragnano Trebbiense in persona del Sindaco *pro-tempore*, ai quali è già stato notificato l'appello.

INDICAZIONE DEGLI ENTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI MERITO POTENZIALMENTE CONTROINTERESSATI.

Tutti gli i Comuni e tutti gli Enti finanziati nella graduatoria di merito indicati nell'allegato che si acclude, in particolare nell'allegato 2 e nell'allegato 3 (che contengono l'elenco dei comuni ammessi e finanziati per la tipologia di candidatura e tipologia di intervento), contenuti nell'allegato al Decreto Dipartimentale di approvazione della graduatoria.

Si allega e chiede la pubblicazione, altresì dei seguenti atti e documenti: Decreto del Presidente del Consiglio di Stato Sezione Settima n. 68/2023 sul ricorso n. 378/2023 Reg. Ric.; Ricorso in appello; Procura Speciale e

Graduatoria di merito – Allegato del decreto Dipartimentale di approvazione graduatoria indicante i controinteressati; Quietanza di pagamento.

Con Avviso

che la pubblicazione viene fatta in esecuzione dell'Ordinanza Presidenziale Consiglio di Stato Sezione settima n. 68/2023, del 26/01/2023, Reg. Prov. Pres. sul ricorso n. 378/2023 Reg. Ric.

- Che lo svolgimento del processo potrà essere eseguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale dal giudizio innanzi al Consiglio di Stato Sez. VII (RG n. 378/2023) nella sezione "Attività Giurisdizionale CdS – Ricerche-ricorsi, con le modalità rese note sul sito medesimo.
- Che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 68/2023, del 26/01/2023, Reg. Prov. Pres. sul ricorso n. 378/2023 Reg. Ric.;

Pertanto in esecuzione della predetta Ordinanza, si chiede la pubblicazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati collocati nella graduatoria come sopra individuata, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di codesta Amministrazione.

Si chiede che l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione venga inviata al seguente indirizzo pec: avvlorenzopasserimencucci@cnfpec.it.

Pescara – Roma, 26 gennaio 2023

Avv. Lorenzo Passeri